

Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro.

## TITOLO I

### Disposizioni generali

#### Art. 1 La professione di Consulente del Lavoro

1. La professione di Consulente del Lavoro é disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria.
2. Il Consulente del Lavoro é un professionista intellettuale che opera in piena libert , autonomia ed indipendenza nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 35 della Costituzione.
3. L'iscrizione ad un Albo Provinciale di cui alla presente legge é condizione per l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro in tutto il territorio nazionale.
4. L'uso del titolo di Consulente del Lavoro spetta esclusivamente a coloro che siano iscritti in un Albo istituito presso uno dei Consigli Provinciali di cui al successivo articolo 20.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quando la fattispecie non costituisca pi  grave reato, si applicano le sanzioni e pene previste dagli articoli 348 e 498 del codice penale.

#### Art. 2 L'ordinamento dei Consulenti del Lavoro

1. In considerazione della specificit  e rilevanza della professione di Consulente del Lavoro il presente ordinamento:
  - a) disciplina l'organizzazione e l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;
  - b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione di Consulente del Lavoro;
  - c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia dei Consulenti del Lavoro;
  - d) tutela l'affidamento della collettivit  e della clientela, favorendo correttezza dei comportamenti e qualit  della prestazione professionale.

### Art. 3 L'oggetto della Professione

1. Ai Consulenti del Lavoro sono riconosciute specifiche competenze tecnico-giuridiche nelle discipline del diritto del lavoro, della legislazione sociale, tributaria e fiscale, nonché nelle materie dell'amministrazione del personale, della gestione dei rapporti di lavoro e dell'organizzazione delle risorse umane.
2. Formano oggetto riservato della professione e, quindi, non possono essere assunte se non da coloro che siano iscritti nell'Albo dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro a norma dell' art. 20 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 6, le seguenti attività:
  - a) la consulenza ed assistenza stragiudiziale nel campo del diritto del lavoro, previdenziale ed assicurativo-assistenziale;
  - b) la consulenza, l'assistenza e la rappresentanza in sede di contenzioso amministrativo con gli Istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del Lavoro;
  - c) le perizie e le consulenze tecniche in materia di lavoro;
  - d) tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, nonché ogni altra funzione affine, connessa e conseguente.

Formano, altresì, oggetto della professione le seguenti attività:

- a) le consulenze e gli arbitrati in materia di lavoro;
- b) la ricerca e selezione, l'intermediazione, la ricollocazione delle risorse umane secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- c) la gestione e l'organizzazione del lavoro, compresa l'attività di formazione diretta alla ricollocazione dei lavoratori e la gestione delle crisi aziendali;
- d) l'attività di auditing in materia di lavoro, previdenza e retribuzioni nelle procedure di certificazione;
- e) la gestione della sicurezza sul lavoro;
- f) l'analisi del costo del lavoro, anche nell'ambito delle procedure di definizione dei bandi pubblici

di gara e di quelle di assegnazione di appalti;

g) la consulenza e assistenza in diritto tributario, nonché i relativi adempimenti contabili e fiscali; l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi di giurisdizione tributaria;

h) il rilascio del visto di conformità, l'asseverazione ai fini degli studi di settore e la certificazione tributaria, nonché l'esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi del lavoro e tributarie;

i) l'incarico di liquidatore nelle società, nonché di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

l) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

m) le funzioni di revisore contabile nelle società commerciali di cui agli artt. 2397 e 2477 e del D.M. 29.12.2004, n. 320.

Rientra nell'esercizio della professione ogni altra attività attribuita dalla legge o da regolamenti ai Consulenti del Lavoro, nonché quelle non attribuite in esclusiva per legge agli iscritti ad altri ordini professionali.

Art. 4 Le associazioni e società tra Consulenti del Lavoro

1. La professione può essere esercitata sia individualmente che attraverso la partecipazione ad associazioni o società, purché con responsabilità solidale ed illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all'albo. Lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito al Consulente del Lavoro componente di un'associazione o società professionale. L'appartenenza ad un'associazione o ad una società non pregiudica l'autonomia o l'indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. Alle associazioni e alle società si applicano le norme vigenti in materia.

2. La sede dell'associazione o della società è

fissata nella Provincia ove si trova il centro principale degli affari. I soci e gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione e della società.

3. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali di categoria.

4. Il socio o l'associato deve essere escluso se cancellato dall'albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo non inferiore ad un anno e può essere escluso secondo quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

#### Art. 5 Le associazioni e società multidisciplinari

1. Le associazioni e le società di cui al precedente art. 4 possono essere multidisciplinari comprendendo, oltre agli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, altri professionisti iscritti in albi diversi.
2. Le associazioni e le società multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di Consulente del Lavoro solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un Consulente del Lavoro iscritto all'albo.
3. Solo gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro possono eseguire le prestazioni ad essi riservate dalla presente legge.

#### Art. 6 L'amministrazione del personale nelle piccole imprese.

1. Gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2, lett. d), se svolti dal datore di lavoro al proprio interno, devono essere affidati ad un dipendente iscritto all'Albo dei Consulenti del lavoro.
2. Le piccole e micro imprese di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del DM 18/04/2005 del Ministero Attività Produttive, possono delegare gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2, lett. d) ai servizi o Centri di Assistenza fiscale costituiti dalle associazioni di categoria di rilevanza nazionale, alle quali le stesse risultino iscritte.
3. I servizi di cui al comma precedente devono essere organizzati dalle associazioni di categoria a mezzo di almeno un Consulente del Lavoro per ogni unità locale. Tra le parti dovrà intercorrere un contratto libero

professionale stipulato ai sensi della presente legge. Qualora le parti optino per un rapporto di lavoro dipendente, al Consulente del Lavoro dovrà essere riconosciuto un inquadramento contrattuale non inferiore alla qualifica di “Quadro”.

4. Le associazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro territorialmente competente ed alle imprese alle quali forniscono servizi come indicato nei commi precedenti, i dati identificativi del Consulente del Lavoro incaricato, entro trenta giorni dal conferimento.

#### Art. 7 Il segreto professionale

1. Il Consulente del Lavoro è tenuto nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di consulenza, rappresentanza e assistenza.
2. Il Consulente del Lavoro è altresì tenuto all'osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.
3. Il Consulente del Lavoro, i suoi collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvo quanto disposto nel codice di procedura penale, nonché dal Decreto Legislativo 231/2007.

#### Art. 8 La formazione continua

1. Il Consulente del Lavoro ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie giuridiche, economiche e sociali che lo riguardano; le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale.
2. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e

per la gestione e l'organizzazione dell'attività formativa dei consigli provinciali dell'Ordine.

3. Le Regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e altri Enti o Organismi Comunitari o Territoriali comprese le Università, nell'ambito delle leggi speciali, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per Consulenti del Lavoro.

#### Art.9 I doveri e la deontologia

1. Il Consulente del Lavoro è tenuto a rispettare le leggi ed il codice deontologico, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività di Consulente del Lavoro deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica.
2. La professione di Consulente del Lavoro deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza tenendo conto del rilievo sociale della professione e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
3. Le norme deontologiche, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, al fine di tutelare la fede pubblica nell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate periodicamente e realizzano i principi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane.
4. Il codice deontologico ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque.

#### Art. 10 L'assicurazione per la responsabilità civile

1. Il Consulente del Lavoro, l'associazione o la società fra professionisti stipulano una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. Il Consulente del Lavoro, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della polizza assicurativa.
2. Degli estremi della polizza assicurativa e di

ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al Consiglio dell'Ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da ordini territoriali, associazioni ed Enti previdenziali dei Consulenti del Lavoro.

#### Art. 11 La tariffa professionale

1. Il compenso professionale è previsto nella apposita tariffa, come determinata con decreto del ministero della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale.
2. Per ogni incarico professionale, il Consulente del Lavoro ha diritto ad un giusto compenso ed al rimborso delle spese documentate. Il Consulente del Lavoro, per giustificati motivi, può prestare la sua attività gratuitamente.
3. Il compenso è definito tra cliente e Consulente del Lavoro in base alla natura, al valore ed alla complessità della pratica ed al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al successivo comma 7. I compensi sono determinati in modo da consentire al Consulente del Lavoro, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un compenso adeguato alla sua funzione sociale ed al decoro della professione, in considerazione della complessità dell'incarico ricevuto.
4. Il Consulente del Lavoro è tenuto a rendere nota al cliente la complessità dell'incarico professionale, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento.
5. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione ed al valore della pratica o adempimento.
7. Deve essere redatto per iscritto, a pena di inefficacia, ogni accordo avente ad oggetto:
  - a) la predeterminazione dell'ammontare del

compenso tra le parti;

b) la deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa;

c) la determinazione di onorari forfetizzati in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.

Ogni pattuizione deve sempre e comunque rispettare il dettato dell'art. 2233 C.C., essere proporzionale all'impegno prevedibile ed essere rispettosa della libertà, dignità e decoro del professionista.

7. In mancanza di accordo tra Consulente del Lavoro e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti.

8. In caso di controversia stragiudiziale, conciliazione o arbitrato definiti mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversa convenzione e/o determinazione, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti i Consulenti del Lavoro che hanno prestato la loro attività professionale.

## TITOLO II

### Il Praticantato

#### Art. 12 Contenuti e modalità di svolgimento

1. L'abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro si consegue con il superamento del prescritto esame di stato che deve essere preceduto da un periodo di praticantato, secondo le norme seguenti.

2. Il praticantato è l'istituto in forza del quale il praticante viene ammesso a frequentare la pratica professionale presso lo studio di un Consulente del Lavoro che eserciti effettivamente come libero professionista, in forma abituale e prevalente, la professione.

3. Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l'effettiva acquisizione della metodologia e delle competenze necessarie allo svolgimento della libera professione.

4. Il professionista presso il quale il praticantato viene svolto vigila sull'attività del praticante, al fine di verificare che questa sia rivolta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative.

5. Al praticante non si applicano le norme sul contratto di lavoro subordinato. Allo stesso va riconosciuto un compenso per addestramento professionale, la cui determinazione è demandata a un patto formativo tra il praticante e il Consulente del Lavoro all'atto dell'instaurazione del rapporto di praticantato.

6. Il Consiglio provinciale dell'Ordine verifica e vigila sull'effettivo svolgimento del praticantato.

7. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di effettuazione del praticantato, ivi comprese le forme di vigilanza dei Consigli provinciali sul corretto svolgimento della pratica e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di praticanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'inserimento di praticanti da parte del professionista.

Art. 13 I corsi di formazione e stage

1. La frequenza dello studio prevista al comma 3) dell'articolo 12 può essere sostituita, per un periodo non superiore a sei mesi, dalla frequenza di specifici corsi di formazione organizzati dall'Ordine professionale esclusivamente in ambito universitario.

2. Il praticante, durante il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale in una delle classi di laurea individuate dal Consiglio Nazionale di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, potrà richiedere una riduzione del periodo di praticantato di dodici mesi, purché durante il proprio percorso di studi specialistico o magistrale abbia svolto una pratica, non inferiore a sei mesi con conseguente riconoscimento di almeno nove crediti formativi, presso lo studio di un Consulente del Lavoro.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1) e 2) i rapporti tra i Consigli provinciali dell'Ordine e le Università sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio Nazionale dell'Ordine.

#### Art. 14 Il certificato di compiuta pratica

1. Il Consiglio provinciale dell'Ordine, verificato lo svolgimento dell'effettiva pratica e il decorso della durata prevista, rilascia al praticante il certificato di compiuta pratica entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato è ammesso ricorso entro trenta giorni al Consiglio Nazionale dell'Ordine. In pendenza del ricorso, il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Consulente del Lavoro sotto condizione.

### TITOLO III

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro

#### Art. 15 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione può essere sostenuto soltanto da coloro che abbiano compiuto il periodo di praticantato secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del Lavoro, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dal Consiglio Nazionale.
2. Per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in deroga a quanto previsto al precedente comma 1), l'esame di stato può essere sostenuto senza aver effettuato il tirocinio professionale.

#### Art. 16 Titolo di studio

1. L'esame di Stato può essere sostenuto da chi abbia conseguito il titolo universitario riferito alle seguenti classi di laurea a seconda del conseguimento in vigenza dei DDMM 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 16 marzo 2007 e 25 novembre 2005:

- Classe 2 delle lauree in scienze dei servizi giuridici;
- Classe 15 delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali;

- Classe 17 delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale;

- Classe 19 delle lauree in scienze dell'amministrazione;

- Classe 28 delle lauree in scienze economiche;

- Classe 31 delle lauree in scienze giuridiche.

- Classe 22/S delle lauree specialistiche in giurisprudenza;

- Classe 64/S delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;

- Classe 70/S delle lauree specialistiche in scienze della politica;

- Classe 71/S delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;

- Classe 84/S delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendale;

- Classe 102/S delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della formazione e dell'informazione giuridica;

- Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;

- Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

- Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;

- Classe L-33: scienze economiche;

- Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali;

- Classe LM-56: scienze dell'economia;

- Classe LM-62: scienze della politica;

- Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;

- Classe LM-77: scienze economico-aziendali;

- Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.

2. L'esame di Stato può essere sostenuto inoltre da chi abbia conseguito la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche del previgente ordinamento universitario, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro.

3. I soggetti non in possesso dei titoli di studio della laurea del presente articolo che alla data del 12 aprile 2007, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti nel registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti,

possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

4. I decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, introducono modifiche alle classi di laurea e di laurea specialistica, definiscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti nel presente articolo, quali requisiti di ammissione agli esami di stato.

#### Art. 17 Commissione esaminatrice

1. Gli esami devono essere svolti davanti ad una Commissione, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e composta per ciascuna sede da sette membri di cui:
  - a) un professore universitario, con funzione di Presidente, ordinario in materie giuridiche;
  - b) tre docenti universitari specializzati rispettivamente in diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto tributario;
  - c) tre Consulenti del Lavoro nominati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 39, e individuati, sulla base delle designazioni dei consigli provinciali e scelti tra gli iscritti con almeno cinque anni di esercizio della professione.

#### Art. 18 Esame di Stato

1. L'esame, da svolgersi attraverso una prova unica nazionale, si articola in:
  - a) una prova scritta di diritto del lavoro e legislazione sociale;
  - b) una prova scritta di diritto tributario;
  - c) una prova orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario, diritto privato, pubblico e penale, ragioneria generale ed economia aziendale, ordinamento e deontologia professionale.
2. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia o

gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

3. La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
5. Sono dichiarati abilitati dalla Commissione coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
6. Per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, l'esame si articola in una prova teorico – pratica in legislazione sociale e gestione e amministrazione del personale.
7. Con proprio decreto il Ministero indica le sedi universitarie ove si svolgeranno gli esami, individuandole tra gli Atenei che hanno attivato insegnamenti nelle classi di laurea indicate al primo comma dell'articolo 16), e in mancanza, prevedendo comunque almeno una sede per ogni regione nonché una ciascuna per le province autonome di Trento e Bolzano.
8. I temi delle prove scritte sono formulati da una commissione mista del Ministero dell'università e della ricerca e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

#### TITOLO IV

##### Albi, Elenchi e Registri

##### Art. 19 Albi, Elenchi e Registri

1. Presso ogni Consiglio Provinciale di cui al successivo titolo V sono istituiti:

- a) l'Albo dei Consulenti del Lavoro esercenti la libera professione;
- b) il Registro dei Praticanti;
- c) l'Albo degli Studi professionali associati e delle Società professionali;
- d) l'Elenco dei non esercitanti.
- e) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento del Consiglio Nazionale.

#### Art. 20 Albo dei Consulenti del Lavoro

1. L'Albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, il codice fiscale, la data di iscrizione e gli estremi dell'abilitazione di cui è in possesso l'iscritto.

2. L'Albo è compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

#### Art. 21 Il Registro dei Praticanti

1. Nel Registro dei praticanti devono essere iscritti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, svolgono pratica professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro.

2. Il Consiglio Nazionale stabilisce con proprio Regolamento le modalità di tenuta del Registro di cui al primo comma.

#### Art. 22 L'Albo degli studi professionali associati e delle società professionali

1. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo degli Studi professionali associati e le Società professionali di cui agli artt. 4 e 5.

2. All'Albo sono iscritti, a richiesta di uno degli associati o soci, gli Studi professionali associati e

le Società professionali di cui agli artt. 4 e 5.

3. L'Albo deve contenere, oltre alla denominazione e la sede, l'elenco di tutti gli associati o soci.

4. Gli associati o soci devono possedere i requisiti di cui all'art. 24, comma 1).

5. Per l'iscrizione nell'Albo, tutti gli associati o soci devono presentare i documenti di cui all'art. 25, comma 1).

6. Vale quanto dettato dall'art. 25, commi da 2 a 10, nonché quanto previsto dagli artt. 26 e 27.

#### Art. 23 L'Elenco dei non esercitanti

1. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Elenco dei non esercitanti

2. Nell'Elenco sono iscritti, coloro che a norma dell'art. 26 non possono esercitare la professione, nonché coloro che, pur non versando in condizioni di incompatibilità, dichiarano di non esercitare l'attività professionale.

3. L'Elenco deve contenere le indicazioni di cui all'art. 24.

4. I requisiti per l'iscrizione sono quelli di cui all'art. 25, comma 1).

5. Per l'iscrizione nell'Elenco è necessario produrre i documenti di cui all'art. 25 unitamente alla dichiarazione di non esercizio dell'attività professionale.

6. Vale quanto dettato dall'art. 25, commi da 2 a 10, nonché quanto previsto dagli artt. 26 e 27.

#### Art. 24 Requisiti per l'iscrizione

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
  - a. avere superato l'esame di abilitazione;
  - b. avere il domicilio professionale nel territorio della Provincia ove ha sede il Consiglio dell'Ordine a cui é rivolta la

- domanda di iscrizione;
- c. godere del pieno esercizio dei diritti civili;
  - d. non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 23;
  - e. non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
  - f. essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico.

2. Gli altri professionisti di cui al comma 1, art. 1 della previgente legge 11 gennaio 1979, n. 12 che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di consulenza del lavoro, avendo effettuato e comprovato l'avvenuta comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro, pur non in possesso del requisito di cui al precedente comma 1, lettera a) possono iscriversi all'Albo di cui all'art. 20 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'iscrizione non è richiesta per i professionisti abilitati allo svolgimento delle attività dei Consulenti del Lavoro dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

#### Art. 25 Domanda di iscrizione

1. L'iscrizione nell'Albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale nel cui ambito è esercitata prevalentemente l'attività professionale, corredata dei seguenti documenti:

*a)* certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri della comunità economica europea, ovvero che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

*b)* certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione;

*c)* certificato del casellario giudiziario;

*d)* certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle competenti procure della Repubblica presso il

Tribunale;

e) certificato di godimento dei diritti civili;

f) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

g) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

h) dichiarazione attestante l'elezione di domicilio professionale;

i) dichiarazione che attesti di non trovarsi in una situazione di incompatibilità di cui all'art. 24.

2. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più Albi provinciali.

3. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 61.

4. Il Consiglio Provinciale, accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Qualora il Consiglio Provinciale non provveda entro tale termine, l'interessato, entro trenta giorni, può ricorrere al Consiglio Nazionale.

6. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale.

7. Il provvedimento di iscrizione o di rieiezione è comunicato entro quindici giorni all'interessato.

8. Avverso il provvedimento di rieiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, può ricorrere al Consiglio Nazionale.

10. Il Consiglio Nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

## Art. 26 Incompatibilità

1. L'esercizio della professione di Consulente del Lavoro è incompatibile con:

- a) la professione di notaio;
- b) la professione di giornalista professionista;
- c) la posizione di dipendente o comunque occupato presso gli istituti di patronato e le associazioni sindacali dei lavoratori.
- d) la professione di mediatore, di agente di cambio, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali;
- e) la posizione di dipendente dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.
- f) l'esercizio di qualunque attività d'impresa, svolta in nome proprio o altrui, nonché di lavoro autonomo professionale e non, con esclusione dell'attività di avvocato, commercialista, revisore contabile e di quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale.
- g) la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone esercenti attività d'impresa, in qualunque forme costituite e di presidente con poteri di gestione, nonché di amministratore unico o delegato e consigliere di società di capitali;

2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società professionali di cui all'art. 4 della presente legge o di società di mezzi.

## Art. 27 Cancellazione dall'Albo

1. Il Consiglio Provinciale dispone la cancellazione dall'Albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 23, primo comma, lettera a), ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili;

b) quando ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 24.

c) quando l'iscritto si rende irreperibile.

d) quando l'iscritto non abbia provveduto al versamento dei contributi all'Ordine per tre anni consecutivi.

2. Per i provvedimenti di cancellazione dall'albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma 1, lett.c).

3. Il Consulente del Lavoro può chiedere la reinscrizione nell'Albo quando sono cessate le ragioni che ne avevano determinato la cancellazione. Il Consulente che viene reinscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

ultimo